

COMUNITÀ MONTANA AMIATA VAL D'ORCIA

COMUNI DI

ABBADIA SAN SALVATORE

CASTIGLIONE D'ORCIA

MONTALCINO

PIANCASTAGNAIO

PIENZA

RADICOFANI

SAN QUIRICO D'ORCIA

CONVENZIONE

**PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO ASSOCIATO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO**

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO

L'anno duemilanove, il giorno 27 del mese di Novembre presso il Comune di San Quirico d'Orcia, Piazza Chigi n. 2 sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Simonetti Giuliano, nato a Siena il 21.06.1949, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
2. Avanzati Lorenzo, nato a Abbadia San Salvatore il 25.07.1960, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore;
3. Savelli Fabio, nato a Siena il 25.11.1967, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Castiglione d'Orcia;
4. Buffi Maurizio, nato a Montalcino l'11.10.1953, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montalcino;
5. Agnorelli Fabrizio, nato a Santa Fiora il 23.11.1964, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Piancastagnaio;
6. Fè Fabrizio nato a Pienza il 26.10.1962, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pienza;
7. Magrini Massimo nato a Radicofani il 25.03.1961 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Radicofani;
8. Rappuoli Roberto nato a Siena il 04.07.1970 il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Quirico d'Orcia;

Premesso

Che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, approvato con Conferenza dei Sindaci del 18.02.2009 e con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 20.02.2009, la stessa Comunità Montana è Ente Locale, Unione dei Comuni, costituito ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 22 Dicembre 2008 in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 27 giugno 2008 n. 37;

Che ai sensi dell'art. 2 dello Statuto sopra indicato i Comuni che fanno parte della Comunità Montana sono Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani e San Quirico d'Orcia;

Che ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni" e successive modificazione ed integrazioni l'ambito territoriale della Comunità Montana, individuato dalla legge regionale e costituito dal territorio di tutti i comuni che vi sono compresi, costituisce livello ottimale;

Che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Che a detto scopo si ritiene di poter provvedere mettendo in comune beni strumentali, risorse umane e la stessa gestione delle funzioni sopradescritte così come previsto dall'articolo 24 del citato decreto;

Che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 267/2000, rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

Che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è, quindi, necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del citato Decreto Legislativo;

Che gli Enti sopra individuati hanno già attivato la gestione associata dello Sportello Unico Associato per le attività produttive;

Che l'implementazione delle competenze del SUAP Associato con quelle in materia di turismo previste dal paragrafo 55 della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 238/2004, consente di rendere omogenee e coerenti le funzioni associate per competenze e materie, permettendo, inoltre, di conseguire il punteggio per la gestione associata delle funzioni in materia di turismo;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO TRA LE PARTI

- 🌐 Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;
- 🌐 Comune di Abbadia San Salvatore;
- 🌐 Comune di Castiglione d'Orcia;
- 🌐 Comune di Montalcino;
- 🌐 Comune di Piancastagnaio;
- 🌐 Comune di Pienza;
- 🌐 Comune di Radicofani;
- 🌐 Comune di San Quirico d'Orcia;

che, allo scopo di dare attuazione all'Ufficio per la Gestione associata dello Sportello unico delle attività produttive e delle funzioni in materia di turismo, hanno deciso di confermare l'esercizio delle suddette funzioni in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premessa

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione di essa.

Art. 2

Oggetto

1. Gli Enti concordano nell'esercizio congiunto, a mezzo della forma della Convenzione, delle funzioni dell'attività di gestione della struttura organizzativa dello SUAP, espressamente previste dagli artt. 24 e 26 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447.
2. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuata nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.

3. I Comuni con l'approvazione del presente atto delegano tutte le funzioni relative al funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive, di cui al D. Lgs 112/98 e del DPR 447/98 e successive modifiche o integrazioni, alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.
4. Gli Enti delegano, inoltre, alla struttura associata le competenze riguardanti le autorizzazioni e controlli in materia di attività turistiche professionali.

Art. 3

Finalità

1. Lo SUAP costituisce lo strumento innovativo e sinergico mediante il quale la gestione associata del servizio assicura omogeneità, qualità e funzionalità relativamente ai processi autorizzativi, alle azioni di promozione del territorio e di consulenza alle imprese, così come previsto dalla normativa di settore.
2. Lo SUAP assicura l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
3. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 4

Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
 - ❑ massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - ❑ preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
 - ❑ rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - ❑ divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - ❑ standardizzazione della modulistica, delle procedure e dei regolamenti di interesse dello SUAP;
 - ❑ costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e ai collegamenti con l'utenza;
 - ❑ monitoraggio e valutazione del grado di soddisfazione della clientela;

- ricerca costante di proficui rapporti di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti;
- ricerca costante di proficui rapporti di collaborazione con le Associazioni degli Imprenditori e le Associazioni dei consumatori.

Art. 5

Funzioni

1. La gestione associata assicura l'esercizio delle funzioni di carattere:
 - **Amministrativo**, per la gestione del procedimento unico;
 - **Relazionale**, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni;
 - **Informativo**, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
 - **Promozionale**, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.

Art. 6

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo della Comunità Montana per la elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.
2. Per quanto riguarda la natura, le funzioni e le competenze della Conferenza dei Sindaci si applica quanto previsto dagli artt. 30-32 dello Statuto della Comunità Montana.

Art. 7

Esercizio associato delle funzioni e dei servizi

1. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, risorse finanziarie ed umane della Comunità Montana e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo della Comunità Montana.

Art. 8

Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato sarà determinata dalla Comunità Montana, su proposta della Conferenza dei Sindaci.
2. Gli eventuali rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati dalla Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci.
3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di

professionalità esistenti presso gli Enti, mediante l'attivazione della forma del comando, della messa a disposizione funzionale, e di ogni altra forma di utilizzazione del personale.

4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 9

Il Responsabile dello SUAP

1. La responsabilità esclusiva e totale della Struttura Associata e del Procedimento Unico viene affidata, su proposta della Conferenza dei Sindaci, tramite incarico a tempo determinato da parte della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia. Tale incarico potrà essere attribuito anche a dipendenti degli Enti convenzionati dotati delle necessarie professionalità, mediante la forma del comando o mediante contratto di diritto privato da svolgersi fuori dall'orario di lavoro. In tale ultimo caso dovrà essere sempre seguita la procedura autorizzativa per lo svolgimento di incarichi esterni per i pubblici dipendenti.
2. Per tale ruolo gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato, anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, anche mediante l'attivazione della forma del comando.
3. L'assegnazione dell'incarico di direzione dello Sportello Unico è temporanea e revocabile.
4. Il provvedimento di nomina deve anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Responsabile dello SUAP in caso di assenza, temporaneo impedimento o situazioni di incompatibilità.
5. L'incarico è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova nomina.

Art. 10

Referenti tecnici

1. Ciascuno degli enti firmatari della presente Convenzione individua un proprio referente tecnico.
2. Il referente svolge compiti di raccordo tra il proprio Comune e l'ente delegato, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi all'istruttoria dei procedimenti e le documentazioni. In tutti i casi, il referente non può adottare atti o svolgere attività ricomprese all'articolo 5.
3. Dovranno essere previste forme costanti di coordinamento tra i Referenti tecnici di ciascun Comune ed il Responsabile della Struttura, al fine di monitorare l'emergere di nuove problematiche e l'andamento complessivo dello SUAP.
4. In ogni caso, le strutture burocratiche di ogni Ente sono tenute a fornire ogni utile apporto collaborativo agli addetti dello SUAP per il suo ottimale funzionamento.

5. Il responsabile della gestione associata può costituire gruppi di lavoro formati dai referenti tecnici a titolo esemplificativo per:
- a. Verificare la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
 - b. Definire le modalità relative alle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;
 - c. Rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto della presente Convenzione;
 - d. Formulare indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
 - e. Formulare proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale;
 - f. Formulare proposte per la definizione di accordi di programma o convenzioni con altri Enti.

Art. 11

Funzionamento del servizio

1. La sede amministrativa dello SUAP è sita presso i locali della Comunità Montana Amiata Val d'Orcia.
2. La Conferenza dei Sindaci può stabilire, temporaneamente o permanentemente, una diversa sede.
3. A prescindere dalla sede amministrativa dello SUAP, dovranno essere stabilite forme decentrate di attivazione e di funzionamento dello SUAP che, comunque, dovrà garantire la sua presenza presso ogni Comune convenzionato, secondo tempi e modalità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 12

Formazione e aggiornamento

1. Gli Enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. A tal fine lo SUAP, secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci, in collaborazione con l'Ufficio Associato Sviluppo Risorse Umane, e compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti i dipendenti degli Enti convenzionati interessati dalle materie oggetto della presente Convenzione.

Art. 13**Beni, dotazione tecnica ed informatica**

1. I Comuni potranno conferire all'Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito od oneroso, beni mobili ed immobili, arredi ed attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 14**Criteri di ripartizione della spesa**

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Associato, gli Enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera i) dello Statuto della Comunità Montana. Gli oneri finanziari di ciascun Ente saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci sulla base di parametri di ripartizione.
2. Il costo complessivo per il funzionamento dell'Ufficio Associato, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci, su proposta della Comunità Montana, sarà quantificato all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio.

Art. 15**Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari**

1. La Comunità Montana compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 febbraio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno;
 - 40% entro il 31 ottobre;
 - 10 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio.
3. La Comunità Montana si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.
4. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.

5. Qualora tali contributi fossero di importo maggiore rispetto al costo generale del servizio, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre gestioni associate, da determinarsi da parte della Conferenza dei Sindaci.

Art. 16

Altre attribuzioni dello SUAP

1. Allo SUAP è attribuita la competenza relativa alle autorizzazioni e controlli in materia di attività turistiche professionali.
2. Gli oneri derivanti dalla gestione di tali competenze rientreranno nel bilancio e nei criteri di ripartizione stabiliti dalla presente Convenzione per lo SUAP.
3. La Conferenza dei Sindaci, potrà attraverso la struttura dello SUAP, attivare forme di collaborazione o gestire il servizio dello Sportello Unico delle Attività Produttive anche per conto di altri Comuni.
4. Nei casi sopra descritti, gli oneri derivanti da tali attività non dovranno far carico al bilancio istituzionale dello SUAP ed eventuali risparmi o economie di gestione dovranno essere portate in detrazione in sede di rendicontazione delle spese a carico dei Comuni convenzionati.
5. Con appositi atti, potranno essere attribuite o delegate allo SUAP ulteriori funzioni correlate alle competenze in materia di sportello unico.
6. In particolare, sin d'ora, gli Enti convenzionati si rendono disponibili, qualora ve ne fosse richiesta da parte degli stessi, ad attribuire allo SUAP le competenze generalmente attribuite agli Uffici Attività Produttive.
7. In caso di ulteriori attribuzioni di funzioni la Struttura dello SUAP dovrà essere debitamente potenziata ed implementata.
8. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di ulteriori funzioni non potranno far carico al bilancio istituzionale dello SUAP.

Art. 17

Regolamento di funzionamento dello SUAP

1. Il funzionamento della Struttura Associata è disciplinato da apposito Regolamento, nell'ambito della disciplina generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante.

Art. 18

Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità sino al 31.12.2019.
2. La presente Convenzione è rinnovabile con apposito atto.

Art. 19

Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e valevole a partire dall'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
3. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dalla Comunità Montana, la convenzione conserva la propria validità solo se gli Enti associati individuino, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
5. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia

Comune di Abbadia San Salvatore

Comune di Castiglione d'Orcia

Comune di Montalcino

Comune di Piancastagnaio

Comune di Pienza

Comune di Radicofani

Comune di San Quirico d'Orcia
